

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Congedi* — *Omaggio* — *Annunzio della morte del Senatore Regis* — *Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette* — *Nuova redazione dell'art. 103 e dichiarazione del Senatore Cambray-Digny circa lo emendamento dei 15 Senatori* — *Dichiarazione del Senatore Gallotti, cui rispondono i Senatori Cambray-Digny e De Gori* — *Ricezione dell'emendamento* — *Dubbio del Senatore Lauzi* — *Spiegazioni del Ministro delle Finanze* — *Approvazione dell'art. 103* — *Proposta d'aggiunta all'art. 104 del Sen. Pernati accettata dalla Commissione e dal Ministero* — *Approvazione dell'aggiunta e degli articoli 104 e 105* — *Domanda del Senatore Poggi sull'art. 106, cui risponde il Senatore Cambray-Digny* — *Replica del Senatore Poggi* — *Approvazione dell'art. 106* — *Istanza del Senatore Sciuloia, a cui rispondono il Senatore Porro e il Ministro delle Finanze* — *Approvazione di articoli rimasti sospesi e degli emendamenti ed aggiunte fatte agli articoli già votati* — *Istanza del Ministro delle Finanze a cui risponde il Senatore Cambray-Digny* — *Proposta di nuovo articolo del Senatore Cambray-Digny* — *Approvazione del nuovo articolo e dell'articolo ultimo della legge* — *Squittinio segreto delle due leggi dianzi discusse e del Regolamento giudiziario per la costituzione del Senato in alta Corte di Giustizia* — *Lettura del progetto di legge riguardante i Giudici Conciliatori, iniziato dal Senatore Conforti* — *Sviluppo del progetto, che è preso in considerazione* — *Nomina della Commissione per esaminarlo.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

I Senatori Bixio, Cialdini, Sclopis e Varano domandano il congedo di un mese, il Senatore Irelli di 20 giorni, i Senatori Audinot e Marsili di 15 giorni, che viene loro dal Senato accordato.

Fa omaggio al Senato il cav. Nicolas prof. Michele di un suo *Discorso letto nell'occasione della distribuzione dei premi nel Liceo ginnasiale Campanella.*

Presidente. Frattanto che si aspettano i componenti la Commissione ed il signor Ministro delle Finanze, annunzio al Senato la morte di uno dei suoi membri, il Senatore Regis, salvo poi a farne un altro giorno una breve commemorazione, per rammentare i servigi eminenti che ha reso allo Stato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette.

Ieri discutevamo l'art. 103, sul quale fu presentato un emendamento sottoscritto da 15 Senatori, i cui nomi furono letti seduta stante.

Essendo più di quattro i Senatori sottoscritti all'emendamento, non occorre domandare al Senato se lo appoggia.

Perciò, salvo a discutere le ulteriori osservazioni che saranno fatte dalla Commissione, che si è assunto lo incarico di farne oggetto di studio, si leggeranno intanto l'art. 103 e l'emendamento stato proposto.

L'art. 103 è così concepito:

« I contratti d'esattoria a tempo, vigenti al giorno della pubblicazione di questa legge, che non contengono patto di revocabilità, continuano ad aver vigore fino alla loro scadenza.

» Gli attuali esattori, camarlinghi, percettori e ricevitori provinciali e generali, ove accettino i patti e condizioni dei nuovi capitolati formulati ai termini dell'art. 4, avranno diritto di ottenere l'esattoria o la ricevitoria per il primo quinquennio, senza che abbia luogo l'incanto.

» In questo caso la misura dell'aggio, stabilita a forma dell'art. 7, dovrà essere approvata dal Prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

» I ricevitori generali e gli esattori che, essendo impiegati, non assumano l'esattoria o la ricevitoria ai

termini della legge presente, godranno delle disposizioni transitorie della legge 11 ottobre 1863, N. 1500, sulla disponibilità degli impiegati dello Stato.

» Coloro invece i quali assumono il nuovo ufficio in seguito al disposto del presente articolo, non potranno far valere i loro diritti che quando cesseranno dalla esattoria o dalla ricevitoria, e ne godranno senza che sia loro contato il tempo del nuovo servizio. »

Ora alla fine del terzo comma, dopo le parole: *sentita la Deputazione provinciale*, i signori Senatori, dei quali ho fatto conoscere i nomi, aggiungerebbero queste altre parole: « Se il valore delle attuali cauzioni degli individui sopra indicati, stimato colle norme delle leggi precedenti a questa, non arriva alla misura stabilita nell'art. 16, questa misura sarà raggiunta con un supplemento di cauzione in beni stabili, od in rendita pubblica valutato colle norme dell'art. 17. »

La parola adesso è alla Commissione per le osservazioni che si era riservata di fare

Senatore **Gambray-Digny**. Prima di esporre il suo concetto intorno all'emendamento proposto da diversi onorevoli nostri Colleghi, la Commissione si crede in dovere di avvertire il Senato come il secondo paragrafo di quest'articolo, di concerto col Signor Ministro delle Finanze, riceverebbe una modificazione consistente nell'incominciare la dicitura di detto paragrafo in questo modo: « Nel primo quinquennio il Ministro delle Finanze potrà mantenere le circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono », e poi da capo si direbbe: « *parimenti durante il detto quinquennio gli attuali esattori, camartinghi, percettori e ricevitori provinciali e generali, o e accettino i patti e condizioni dei nuovi capitolati, formulati ai termini dell'articolo 3, avranno diritto di ottenere l'esattoria o la ricevitoria* » togliendo di qui le parole « per il primo quinquennio » che si sono poste avanti; poi, dopo le parole *Deputazione provinciale* dove dice: *la misura dell'aggio dovrà essere approvata dal Pretto*, si aggiungerebbe: *se si tratta di esattori, e dal Ministro delle Finanze, se si tratta di ricevitori.*

Premesse queste due varianti, che non sono che dilucidazioni, perchè la prima specialmente era, secondo la Commissione, implicita anche nel paragrafo quale essa lo aveva concepito; premesse, dico, queste due varianti, io vengo a parlare del risultato delle discussioni della Commissione intorno all'emendamento proposto.

Signori Senatori, la Commissione è estremamente preoccupata dell'importanza che nel sistema di questa legge debbono necessariamente avere le cauzioni; essa aveva avuto un momento, ieri durante la seduta, la speranza, il dubbio di potere in qualche modo conciliare i desiderii degli onorevoli Senatori proponenti l'emendamento col vero interesse dello Stato, collo scopo precipuo di questa legge; ma ieri sera dopo una lunghissima discussione in proposito, ci siamo unanimemente convinti, come anche una dilazione più o meno lunga per mettersi in regola colla cauzione,

fosse quasi impossibile, o almeno esigesse una serie di norme e di disposizioni cautelative, le quali impaccierebbero addirittura l'ordinamento che sta per istituirsi, e creerebbero al Governo stesso gravissimi imbarazzi.

La Commissione pertanto non potrebbe accettare il proposto emendamento.

La Commissione da un'altra parte ha dovuto considerare come, accettando le modificazioni proposte dall'onorevole Ministro all'articolo 102 riguardo all'epoca in cui questa legge dovrà andare in vigore, essa ha consentito a una disposizione, la quale s'informa alla necessità delle cose, e non ha altro significato che di dimostrare come all'applicazione di questa legge non sia materialmente possibile venire tanto presto.

D'altronde talune delle disposizioni stesse che sono contenute nel corpo della legge stabiliscono che gli atti d'asta, e certi altri atti preparatorii dovranno farsi sei mesi prima che la legge vada in attività. Ora, o Signori, è evidente che gli attuali esattori e agenti della riscossione, i quali vorranno profittare della disposizione dell'art. 103, avranno dinanzi a loro molti mesi per prepararsi a mettersi in regola nei termini stabiliti dalla legge stessa. D'altronde, se fosse questione di giorni o di settimane, voi, o Signori avete deliberato un articolo, che porta il numero 18, nel quale ai Prefetti è fatta facoltà di accordare qualche breve dilazione, perchè l'esattore possa regolarizzare la sua posizione riguardo alla cauzione.

È sembrato adunque alla Commissione, che veramente non siavi bisogno di concedere una dilazione per mettersi in regola al di là dell'epoca in cui la legge anderà in vigore. Quindi essa non sarebbe disposta non solo ad accettare l'emendamento, ma neppure ad accordare quella tolleranza di un anno a cui faceva allusione il discorso dell'onorevole signor Ministro delle Finanze.

Presidente. Se nessuno più dimanda la parola su quest'emendamento.....

Senatore **Lauzi**. Domanderei la parola sulla prima parte delle modificazioni introdotte dalla Commissione.

Presidente. La prego di aspettare ch'io metta ai voti quest'emendamento proposto da vari Senatori.

Senatore **Gallotti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallotti**. Signori, io intendo dire poche parole perchè si sappia la ragione per la quale io sottoscrissi quell'emendamento.

La ragione non fu, come disse l'onorevole Senatore De Gori, un atto di commiserazione, di compassione, sebbene sia questo un sentimento del quale mi glorio e mi dispiacerebbe di non sentire, credendolo un sollievo a colui che soffre.

Se fosse permesso paragonare le piccole alle grandi cose, io rammenterei un'altra occasione. Quando una città benemerita dell'Italia, che godeva delle simpatie degli Italiani, dovette soffrire per cosa che si credette

utile all'Italia, io fra gli altri rimasi più tempo in Torino per aver l'onore di veder compiuto un atto che non era un compenso, ma che era un segno solo dell'immensa gratitudine e del profondo rispetto per quella città.

Io credo, o Signori, che mi sia permesso dire, che se è vero che un'imposta nuova incomoda più di un'antica, per modo che un popolo preferirebbe tener l'antica, è pur vero che un nuovo sistema di riscuotere le imposte non è possibile che non riesca gravoso a moltissimi.

Perciò parmi che il Legislatore in questo caso, non solo per equità ma anche per politica, debba fare quanto è in lui per temperarne gli effetti.

Questa è la ragione per la quale io sottoscrissi quel foglio.

La Commissione proponga quel che vuole; il Senato voti come meglio gli piace; ma io doveva dichiarare, o Signori, che non per accattare misericordia, ma solo per un sentimento di giustizia, io e i miei Colleghi sottoscrivemmo quell'emendamento.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Io non ho bisogno di dire che brevissime parole. Dal discorso dell'onorevole Senatore Gallotti sembrerebbe che le proposte che noi facciamo per gli esattori e per gli agenti delle riscossioni attuali abbiano carattere di misure oppressive.

Ora, o Signori, rileggendo l'articolo che è in discussione, io in verità non so comprendere....

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Senatore **Cambray-Digny**.... come non si consideri e non si voglia riconoscere in questo articolo il maggiore riguardo che si potesse avere per costesti impiegati. Quando noi arriviamo ad offrir loro l'esattoria senza bisogno dell'asta, mi pare, o Signori, che, dopo i principii stabiliti nella legge, noi facciamo tutto quel più che umanamente sia possibile di fare.

La Commissione ha la coscienza di essersi preoccupata seriamente della sorte di questi impiegati, e di aver provveduto a che essi sieno trattati in quel miglior modo che sia mai possibile in un cambiamento di questa sorta.

Del resto, o Signori, io non potrei neppure accettare il paragone, che faceva l'onorevole Senatore Gallotti. Qui non si tratta delle popolazioni; qui si tratta di una categoria d'impiegati dello Stato, ai quali è diritto, è ragione, è giustizia che si provveda, ma che si provveda nei limiti dell'interesse pubblico, senza alterare gli ordini, i principii, la sostanza della legge che si sta per deliberare.

Presidente. La parola è al sig. Senatore De Gori.

Senatore **De Gori**. L'onorevole mio amico Senatore Gallotti ha fatto supporre al Senato che trattando di questa questione, io usassi della parola *commiserazione* verso gli agenti delle imposte. Ho l'onore di dichia-

rare al Senato che il rendiconto ufficiale supplirà al difetto di memoria dell'onorevole Gallotti.

Senatore **Gallotti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallotti**. Prima di tutto io rispondo all'onorevole Senatore Cambray-Digny, che io teneva per cosa sicura che esso e la Commissione avrebbero desiderato di lenire i danni che dalla presente legge potessero derivare a questi impiegati.

Quando poi ho fatto il paragone di ciò che avviene in una grande città, ho detto: se è permesso paragonare le piccole alle cose grandi. In questo noi differiamo, cioè egli crede che si possa accordar tanto quanto accorda, io credo che si potrebbe accordare di più. Posso errare io, può errare lui (perchè penso che qui nessuno si possa credere infallibile, per me non ci pretendo certamente).

In quanto a ciò che assicura il mio amico Senatore De Gori, io credetti di avere inteso non solo questo; ma aver pure inteso dire: *con meraviglia*, ed io mi meravigliai della sua meraviglia.

Presidente. Dunque metto ai voti l'emendamento stato proposto da parecchi Senatori, e che ho riletto testè.

Chi lo approva sorga.

(Non è approvato.)

Ora rileggo l'articolo colle varianti introdotte dalla Commissione.

« Art. 103. I contratti d'esattoria a tempo, vigenti al giorno della pubblicazione di questa legge, che non contengono patto di revocabilità, continuano ad aver vigore fino alla loro scadenza.

» Nel primo quinquennio il Ministro delle Finanze potrà mantenere le circoscrizioni dell'esattoria, quali oggi sono.

» Parimenti, durante il detto quinquennio gli attuali esattori, camarlinghi, percettori e ricevitori principali e generali, ove accettino i patti e condizioni dei nuovi capitoli formulati ai termini dell'art. 4, potranno ottenere l'esattoria o la ricevitoria senza che abbia luogo l'incanto.

» In questo caso la misura dell'aggio stabilito a forma dell'art. 7, dovrà essere approvata dal Prefetto, sentita la Deputazione provinciale se si tratta d'esattori, e del Ministro delle Finanze se si tratta di ricevitori.

» I ricevitori generali, gli esattori e altri agenti della riscossione, che essendo impiegati non assumano l'esattoria o la ricevitoria ai termini della legge presente, godranno delle disposizioni transitorie della legge 18 ottobre 1863, N. 1500 sulla disponibilità degli impiegati dello Stato.

» Coloro invece i quali assumano il nuovo ufficio in seguito al disposto del presente articolo, non potranno far valere i loro diritti che quando cesseranno dalla esattoria o dalla ricevitoria, e ne godranno senza che sia loro contato il tempo del nuovo servizio. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Una disposizione nuova introdotta in questo articolo, sta nell'inciso che segue al primo paragrafo, e che dice, se non erro, che il Ministro delle Finanze, per il 1° quinquennio, può conservare le circoscrizioni di riscossione che già esistevano.

Questa disposizione messa lì in modo assoluto, contrasta ad un desiderio che io avevo ieri manifestato ad alcuni membri della Commissione, e mi fa temere che urti uno dei punti più importanti della legge, direi anche dei più combattuti, che era quello di stabilire l'esattore comunale, come regola, e il consorzio facoltativo come eccezione, a fronte del sistema di un esattore mandamentale, e del consorzio obbligatorio.

Ora, ripeto, questo inciso messo in modo assoluto, che cioè il Ministro delle Finanze può nel primo quinquennio conservare le attuali circoscrizioni, mi pare che non avrebbe ragione di essere. Quindi io credo di giustamente interpretare l'intenzione della Commissione, conforme alle parole ieri pronunziate dall'onorevolissimo signor Ministro delle Finanze, opinando che questa conservazione di circoscrizioni non sia che un annesso e connesso della facoltà di ritenere gli antichi esattori. Ed in questo senso considerata la disposizione, io non ho nulla a dire; giacchè capisco benissimo che non si può conservare un esattore, a rigor di termini, se non si conserva quale era la circoscrizione ad esso già attribuita. Desidererei però che la cosa fosse espressa in modo che non si concedesse una facoltà assoluta, indipendentemente dalla seconda circostanza, di conservare le antiche esattorie anche per un solo quinquennio.

Se quindi la Commissione trovasse modo di concordare la disposizione colla mia maniera di vedere, dicendo per esempio: « che il Ministro può conservare quei tali esattori che si sottoporranno alle volute condizioni, per un quinquennio, e che in questo caso il Ministro manterrà la loro circoscrizione antica » io non avrei difficoltà di ammetterla; ma, a parer mio, dovrebbe essere stabilito ben chiaramente, che il mantenimento della vecchia circoscrizione è dipendente e connesso col mantenimento del vecchio esattore.

Non faccio una proposta, solo raccomando questo concetto all'onorevolissimo signor Ministro ed alla Commissione. Preme troppo anche a me, che non si prolunghi la discussione; perciò non intendo farne oggetto di una speciale proposta.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io pregherei l'onorevole Senatore Lauzi a non voler insistere nell'intendimento di legare interamente l'amministrazione a permettere che per un quinquennio possa continuare l'attuale circoscrizione delle esattorie, anche quando nel momento in cui la legge vada in esecuzione, non fosse la esattoria occupata da un titolare definitivo.

Imperocchè prima di tutto debbo osservare che in molte parti del Regno si provvede a tale incarico da molto tempo soltanto per mezzo di regolamenti, in guisa che non vi sieno titolari propriamente definitivi, e così quel beneficio che l'alinea seguente verrebbe a concedere agli esattori comunali di regola, sarebbe molto circoscritto nella sua applicazione.

Ma vi è di più: l'attuale legge porta tali e tante innovazioni in alcune province per l'esazione, quando si tratta di passare dagli attuali sistemi ad un sistema per appalto col non scosso per riscosso, che se oltre a questa perturbazione non piccola che ne dovrà nascere si getta ancora nei Comuni questo pomo della discordia coll'affare della circoscrizione, si viene ad aggiungere una difficoltà tutt'altro che piccola alla facile e spedita attuazione della legge, e ciò avverrebbe col prendere per regola che le circoscrizioni nel primo quinquennio debbano rimanere come oggi sono.

Io credo che sarebbe necessario di lasciare libero all'amministrazione di andare quanto più presto può alla completa applicazione della legge. Non voglio dire che l'attuali circoscrizioni dovessero essere conservate, ma là dove si prevedesse che per tal questione ne venisse ritardato nell'applicazione della legge, per verità mi parrebbe più conforme agli intendimenti del Parlamento che almeno per il primo quinquennio si avesse la facoltà compresa in questo articolo.

Per queste ragioni io prego l'onorevole Senatore Lauzi a non volere insistere nelle sue osservazioni intorno all'articolo che viene proposto dalla Commissione.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Nelle mie osservazioni (mi permetta il signor Ministro) non posso non insistere, perchè se le ho credute ragionevoli poc'anzi, non potrei ora condannarle.

Anzi le parole stesse dell'onorevole signor Ministro fanno vedere che il mio timore non era infondato e che egli intende di conservare le attuali circoscrizioni anche là dove non ci sia la necessità di conservare l'antico esattore.

Ad ogni modo siccome ho dichiarato che non faccio proposta, mi basta che queste idee rimangano; e spero che il signor Ministro nel fare uso della facoltà che gli si accorda, userà di tutti quei riguardi necessari perchè non si abbia a dire che un principio tanto combattuto e vinto come quello della regola generale degli esattori comunali, non debba tanto tempo tardare ad esser posto in vigore.

Presidente. Fa Ella una proposta?

Senatore Lauzi. Non faccio, come dissi, proposta alcuna.

Presidente. Allora non essendovi nessuna proposta porrò ai voti l'articolo.

Debbo però avvertire che nell'ultimo comma vi è da fare una semplice correzione di dicitura.

Dove dice: « Che quando cesseranno dall'esattoria o dalla ricevitoria, e ne godranno senza che sia loro contato il tempo del nuovo servizio », sono tolte le parole *e ne godranno*, e si dice semplicemente: « Senza che sia loro contato il tempo del nuovo servizio ».

Non vi è nessuna alterazione nella sostanza della cosa, quindi non domandandosi più la parola, pongo ai voti l'articolo 103, con le varianti testè indicate.

Chi l'approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

« Art. 104. Nelle Provincie Venete e di Mantova rimangono in vigore, fino alla pubblicazione dei Codici Italiani, le norme colà esistenti per la esecuzione fiscale contro i debitori morosi d'imposte dirette. »

Se nessuno fa osservazioni a quest'articolo, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore **Pernati**. Domando la parola.

Presidente. Sopra l'articolo 104? È già votato.

Senatore **Pernati**. Ho domandato la parola per proporre un articolo addizionale, da mettersi dopo l'art. 104.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pernati**. Sebbene il Senato non abbia accolto qualche speciale disposizione, che si voleva introdurre a favore di una certa classe di cittadini, tuttavia io mi permetto di sottoporgli una proposta a favore di una classe ben più numerosa, cioè di moltissimi contribuenti, che all'applicazione della nuova legge non avranno pagate le loro imposte scadute.

Io credo che questa classe di contribuenti morosi sarà numerosissima; e ho motivo di credere che le somme degli arretrati, ammontino a molti milioni.

Ora, a questi contribuenti in ritardo a soddisfare il proprio debito, vorremmo noi applicare la nuova legge, che con le sue forme più sollecite e rigorose, aggraverebbe cotanto la loro condizione per debiti verificatisi sotto il regime di un'altra legislazione?

Io credo che sia quanto meno equitativo di accordare loro una qualche agevolezza. In ogni caso poi crederei necessario che il dubbio fosse risolto nella legge, cioè si dichiarasse se essa debba avere effetto retroattivo sopra la riscossione di tutti questi arretrati, che ascendono, ripeto, a molti milioni.

Io proporrei pertanto un articolo da aggiungersi in questo senso, dopo quello che è stato testè votato, e concepito in questi termini:

« Il regolamento di cui nell'art. 102, provvederà con speciali norme alla liquidazione delle contribuzioni arretrate; e si procederà quindi, in conformità alla presente legge, alla loro riscossione con particolari scadenze, da determinarsi dal Ministro delle Finanze. »

È d'uopo, o Signori, riflettere d'onde provengono queste contribuzioni arretrate. Io credo che generalmente se ne abbiano in tutte le province dello Stato, e dipendano dall'applicazione della imposta di ric-

chezza mobile, che diede bensì luogo ad una grande iscrizione di quote da esigere nei ruoli, ma la cui esazione mancò, e vennero in qualche sito scaricate come inesigibili, ed in alcuni si trovano tuttora portate nei ruoli stessi.

Nel Piemonte poi credo che vi siano delle somme non esatte relative all'imposte fondiarie, cioè a dire all'imposta prediale, quale fu stabilita dalla legge, detta di conguaglio del 1864.

Io faccio osservare al Senato come il ritardo nel pagamento di quelle somme non sia tutta colpa dei contribuenti, in quanto che non è ancora sistemato in molti luoghi il catasto, dirò, di questa rendita; e quello che più importa, manca la legge per il trapasso delle proprietà, e della rendita fondiaria a queste proprietà relativa.

Mi pare dunque conveniente che di tutti questi arretrati se ne faccia una speciale liquidazione, le cui norme venissero stabilite nel Decreto Reale di cui all'articolo 102, e la cui riscossione avrebbe poi luogo con appositi ruoli, che sarebbero un riassunto di tutte quelle immense partite che si trovano sparse e tuttora iscritte sopra tanti ruoli nelle diverse province.

Alla riscossione poi di questi ruoli si provvederebbe colle forme della nuova legge, e con quelle scadenze che sarebbero determinate dal Ministro delle Finanze.

Io quindi sottopongo al Senato l'aggiunta che ho testè letta, e prego la Commissione ed il signor Ministro delle Finanze di volerla accogliere favorevolmente.

Presidente. Rileggo l'articolo proposto dal Senatore **Pernati**, che sarebbe da collocare dopo l'art. 104.

« Il regolamento, di cui nell'art. 102 provvederà con speciali norme alla liquidazione delle contribuzioni arretrate; e si procederà quindi, in conformità alla presente legge, alla loro riscossione con particolari scadenze, da determinarsi dal Ministro delle Finanze. »

Domando se quest'articolo aggiunto è appoggiato.

(Appoggiato.)

Domando alla Commissione se lo accetta.

Senatore **Vigliani**. La Commissione, l'accetta.

Ministro delle Finanze. Lo accetta anche il Ministero.

Presidente. Essendo questo articolo accettato dal Ministero e dalla Commissione, io lo metterò ai voti, avvertendo che prenderà il N. 104 bis.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 105. Le disposizioni degli articoli 47 e 50 in quanto alla domanda, al rilascio e al deposito dell'elenco censuario non si applicano nelle province nelle quali i registri censuari non esistono. »

(Approvato.)

« Art. 106. Fino a che sia interamente applicata la legge del di 22 aprile 1869, N. 5026, è provveduto con apposita legge alla regolare formazione dei ruoli di tutte le imposte dirette in modo che la pubblicazione simultanea possa farsene avanti la metà di gen-

naio di ciascun anno. Il **Ministro delle Finanze** con suo decreto potrà stabilire per ciascuna imposta scadenze diverse da quelle indicate all'art. 23, la prima delle quali dovrà essere posteriore di un mese alla definitiva pubblicazione del ruolo reso esecutivo dal Prefetto.

Ministro delle Finanze. Io proporrei che invece di dire *con apposita legge* si dicesse semplicemente *per legge*, perchè potrebbero essere una o più le leggi che avessero a provvedervi.

Presidente. Nel resto l'articolo resterebbe dunque qual è.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io desidererei uno schiarimento, cioè se s'intenda che queste scadenze debbano rimanere bimestrali, oppure essere ordinate in maniera diversa.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Naturalmente la Commissione ha creduto di dovere lasciare all'onorevole **Ministro** una certa latitudine a questo proposito.

L'onorevole **Senatore Poggi**, ed il Senato, non ignorano, che nello stato attuale delle cose riesce affatto impossibile alla Amministrazione di pubblicare i ruoli di certe tali imposte, come vorrebbe questa legge, alla scadenza fissa della prima metà di gennaio. Fino ad ora si sono fatti tutti gli sforzi immaginabili per avvicinarsi ad un sistema regolare di cose, ma per ora non vi siamo giunti, e l'onorevole **Ministro delle Finanze**, sebbene io sia persuaso che tenterà tutte le vie per arrivarvi più presto, certo è però che nel primo anno e forse per qualche tempo ancora non vi potrà arrivare.

Ora, quando il ruolo di un'imposta non si pubblica che dopo tre o quattro mesi dal principio dell'anno è evidente che non è più possibile di dividerla in rate bimestrali, a meno che non si voglia cadere nell'altro inconveniente di avere delle cauzioni insufficienti; perchè se le rate si devono conservare bimestrali e racchiudere in un minor numero di bimestri la stessa somma, allora evidentemente la cauzione che è stabilita nel sesto di tutto l'insieme della imposta non corrisponderà più a una rata bimestrale, quindi sarà più opportuno forse che quest'imposta sia ratizzata in sei scadenze, ma distribuite a distanze minori di un bimestre.

Ora, tutto questo la Commissione non ha voluto pregiudicarlo, ed ha creduto opportuno di lasciare una certa latitudine al **Ministero** rimettendo a lui di decidere codeste questioni che si presenteranno ancora temporariamente finchè non sia provveduto per legge in tutte le sue parti ad un sistema di formazione di ruoli che non dia più luogo agli inconvenienti ora lamentati.

Ecco il concetto della Commissione: spero che dopo

queste parole il dubbio che era venuto all'onorevole **Senatore Poggi** sarà eliminato.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole **Senatore Poggi**.

Senatore Poggi. Io ho fatto questa avvertenza solamente per sapere se doveva pagarsi tutta intera l'imposta nell'anno, oppure se si doveva pagarne una parte nell'anno successivo.

Mi pare però che col sistema qual è esposto dall'onorevole **Cambray-Digny**, i termini fissati per il pagamento, possano per avventura tornare a danno dei contribuenti.

Prima dell'aggiunta fatta dalla Commissione vi era un mese intero alla legale scadenza, senza che il contribuente corresse il rischio della responsabilità; ora, questi termini dovrebbero sparire, perchè si accumulerebbe una rata con un'altra, ed i contribuenti non avrebbero più quel beneficio del mese antecedente per l'effetto di non poter pagare prima dei cinque giorni, che non sono sufficienti per il pagamento.

Questa è la sola osservazione che io intendeva fare; perchè mi pareva che questa disposizione potesse ledere varie disposizioni di altri articoli.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray Digny. Il **Ministro**, il quale avrà da provvedere, si regolerà anche in conseguenza a quest'avvertenza del **Senatore Poggi**, che non era certamente sfuggita alla Commissione; a me però pare che quando la Commissione si limita a lasciare una certa latitudine al **Ministro** perchè provveda, lascia pure al **Ministro** medesimo naturalmente la cura di evitare quegli inconvenienti che le disposizioni diverse della legge sono appunto fatte per allontanare.

Presidente. Il **Senatore Poggi** fa una qualche proposta?

Senatore Poggi. No, no.

Presidente. Non facendosi proposte, e non domandandosi da altri Senatori la parola, metto ai voti l'articolo 106, colla sola variante proposta dal signor **Ministro** ed accettata dalla Commissione, delle parole « con apposita legge » in quelle di « per legge ».

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

Ora sarebbe l'articolo 107, ma questo si voterà per l'ultimo, essendo quello che forma la chiusura, e passeremo invece ad alcune proposte di emendamenti ed aggiunte fatte dalla Commissione a diversi articoli.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Non creda il Senato che io, incoraggiato dall'unico e fortunato esempio del Collega **Senatore Pernati**, venga a proporre qualche emendamento od aggiunta: io sorgo unicamente, ora che per buona ventura la discussione par vicina al suo termine, per fare al signor **Ministro delle Finanze** ed alla Com-

missione una domanda, sperando che questa volta appunto vogliano essere abbastanza cortesi di una affermativa risposta.

Uno dei principali Direttori di un istituto di credito fondiario mi aveva pregato di proporre qualche emendamento dichiarativo perchè fossero conservate alcune facoltà fatte agli istituti di credito da una convenzione che poi venne approvata per legge e dalla legge stessa. Queste facoltà erano due; la prima, che gli istituti si potessero valer degli esattori delle tasse dirette per la riscossione dei loro crediti; essendo questo un patto stabilito per convenzione speciale e sancito da legge speciale, io credo che regga, che stia anche dopo il *marenianum* di questi articoli che compongono il progetto di legge non ancora ordinato per poterlo leggere interamente.

Se io non m'inganno, sarei lieto di sentire ad affermare che appunto non mi sono ingannato.

Se mi la disposizione, che ora non ho presente, offendesse questa facoltà, io allora domanderei alla Commissione e al signor Ministro che essi medesimi proponessero qualche disposizione nella legge che la conservasse; ma ripeto, quantunque non abbia potuto in questi momenti fare la lettura della forma ultima data agli articoli della legge, pure io credo che nessuno articolo l'abbia tolta.

L'altra facoltà, anzi l'altro beneficio concesso da quella legge speciale agli istituti di credito fondiario era questa, che gli istituti dovessero essere avvertiti otto giorni prima dell'esecuzione per non pagamento d'imposta acciocchè potessero o pagare, ovvero altrimenti provvedere ai loro interessi.

A questo mi pare che veramente abbiano provveduto alcuni degli articoli che credo conservati.

L'articolo 51 del disegno di legge, stabilì appunto che almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'incanto ai creditori aventi ipoteca su immobili da vendersi, sia dato avviso dell'asta che sta per aprirsi.

Nell'articolo 70 (dico 70 quantunque porti ora il numero 68) è detto che chiunque può acquistare il diritto di sapere anticipatamente che va a procedersi all'espropriazione, pagando una piccola somma; sicchè o l'uno o l'altro di questi due articoli, che si vuol conservare, provvedono certamente a questa seconda esigenza.

Io dunque sarei lieto se la Commissione ed il signor Ministro potessero dirmi che io non mi sono ingannato, e che perciò la prima facoltà è conservata e trasfusa nella legge.

Senatore Porro. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Porro. L'onorevole Senatore Scialoja, che si fece interprete dei voti di una istituzione, a cui diede vita la recente legge sul credito fondiario, deve essere persuaso che per quanto era dato alla Commissione chiamata a riferire sulla legge di riscossione delle imposte dirette, furono prese tutte le cure perchè

non fossero lese le legittime esigenze che reclamano gli interessi che a questi istituti sono affidati, nè fossero menomati i diritti spettanti a detti istituti. Ed infatti l'onorevole Scialoja ha dovuto convincersi che nell'attuale legge si è largamente provveduto perchè quegli istituti fossero edotti delle vicende che possono subire gli immobili che essi danno in garanzia dei loro crediti onde in tempo utile abbiano a provvedere per la difesa ed incolumità del loro diritto.

Il beneficio che il Ministero aveva accordato a questi istituti, cioè di essere avvertiti 8 giorni prima della vendita di un fondo per parte dell'esattore, era allora richiesto da una necessità ineluttabile da che nelle disposizioni della legge del 1816, applicata in alcune delle province del Regno, la vendita succedeva senza che il creditore ne fosse edotto.

La legge attuale prescrive non soltanto a beneficio di gli stabilimenti di credito fondiario, ma a beneficio di tutti i creditori ipotecari larghe garanzie, e ingiunge all'esattore l'obbligo di partecipare l'avviso di vendita a tutti i creditori che risultassero dai registri ipotecari, e diede all'istesso creditore modo di sempre più accertarsi mediante convenzione coll'esattore.

Quindi gli istituti di credito fondiario attualmente si appoggiano ad un beneficio di legge e non ad un favore; non eravi quindi nessuna opportunità di includere nell'attuale legge una speciale disposizione su questo punto.

Debbo ora accennare qualche considerazione intorno all'avvertenza fatta dallo onorevole Senatore Scialoja, e riferibile alla promessa che venne pur data dal Ministero agli istituti di credito fondiario, che cioè potessero prevalersi nella eventuale riscossione dei crediti loro dell'opera degli esattori delle imposte dirette.

La Commissione non trascurò le promesse che stavano nella convenzione e nella legge del credito fondiario; ma non ha creduto di introdurre apposite disposizioni nella legge per la esazione delle imposte dirette; e ciò per una semplicissima ragione, che cioè nella presente legge trattasi di riscossione d'imposta, e non di redditi e crediti che hanno origine e carattere ben diverso dal contributo.

Con ciò gli istituti di credito fondiario non possono essere menomati nelle loro esigenze, nei loro diritti.

L'articolo 5 della legge dà facoltà al Ministro dell'Interno e delle Finanze di provvedere per la definizione del capitolato portante gli oneri su cui cade il contratto degli esattori comunali.

Ebbene gli istituti potranno presentare istanza, e rappresentare i diritti e le esigenze che potranno legittimamente vantare a raggiungere il computo che fu loro assegnato dalla legge di fondazione, ed il Ministero certo accluderà a carico degli esattori, anche queste eventuali prestazioni a favore degli istituti per le esazioni in discorso.

Riferendosi a tali disposizioni, la Commissione ha creduto di non aver mancato a danno dei mentovati istituti mentre credeva inutile l'introduzione di qualunque speciale disposizione in proposito.

Ministro delle Finanze. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Porro, a me non resta che dichiarare che interpreto la legge non solo come la interpreta il Senatore Porro, ma come la interpretava l'onorevole Scialoja.

Presidente. Ora si riprendono tutte quelle aggiunte che furono modificate dalla Commissione a parecchi articoli.

Non sono che aggiunte e correzioni di dicitura.

All'articolo 2, dove è detto: *sotto la presidenza del Sindaco del Comune*, si è aggiunto: *la presidenza del Sindaco del Capo luogo del mandamento o del Comune.*

E dove dice: *i Comuni di prima classe* si aggiunge: *e di seconda classe, ossia di una popolazione superiore a 60,000 abitanti.*

Chi approva queste 2 aggiunte, sorga.

(Approvato.)

All'art. 5 si sarebbero cancellate nel primo comma le parole: *non che le entrate comunali che gli possono essere affidate*, e invece si è all'ultimo comma aggiunto: dopo le parole: *risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso come se riscosso*, le seguenti: *e riscuote anche le entrate comunali che gli possono essere affidate.*

Chi ammette questa aggiunta, sorga.

(Approvato.)

All'art. 15 si cancellerebbe la parola *formar*, sostituendovi le parole: *esser chiamati a far parte*, ed in fine del paragrafo si aggiungerebbe: *nè essere nominati Segretari dei Comuni interessati.* E nell'alinea, a vece di dire: *nell'art. 8*, si direbbe: *nel capoverso dell'articolo 8.* Siccome poi di quest'articolo non si era fatta ancora la votazione perchè era stato sospeso, io lo leggerò per intero per metterlo ai voti.

« Durante l'esattoria i congiunti sino al secondo grado coll'esattore non possono esser chiamati a far parte delle Giunte comunali o delle Rappresentanze consorziali, nè esser nominati Segretari dei Comuni interessati

« Verificandosi durante l'esattoria alcuno dei casi contemplati nel capoverso dell'art. 8, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, sopra istanza dei Comuni interessati od anche d'ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria a norma di questa legge, a carico dell'esattore per mezzo di speciale sostituto, e promuove, ove occorra, la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria. »

Metto ai voti quest'articolo. Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora l'art. 29 del quale fu pure sospesa la votazione.

Lo leggo come fu corretto:

« Art. 29. L'esattore non può recusare somme a

conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate, sino ad un mese avanti la legale scadenza.

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Dopo l'articolo 31 si sono eliminati gli articoli 32 e 33 dell'antico progetto, e se n'è aggiunto uno che porta il N. 32.

Ne do lettura.

« Le scadenze delle tasse comunali sono stabilite nelle leggi e nei regolamenti relativi.

» Sono applicabili alla riscossione delle medesime le disposizioni degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31. »

Chi ammette quest'articolo, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

Veniamo all'art. 40, ora 38, nel quale si è fatta una aggiunta, così concepita:

« Le disposizioni di quest'articolo non si applicano ai fitti ed alle pigioni dovuti al contribuente. Ma il loro pignoramento si farà dal messo mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore invece che al locatore il fitto o la pigione scaduta o da scadere entro l'anno sino alla concorrenza della somma dovuta all'esattore per imposta e sovrimposta. »

Chi approva quest'aggiunta, sorga.

(Approvato.)

Al Titolo II è stato aggiunto un articolo segnato col N. 42, del tenore seguente:

« Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall'inquilino pel fitto o per la pigione, l'esattore può esercitare tutti i diritti competenti al contribuente locatore. Può anche procedere direttamente colle norme di questa legge, non ostante l'affittamento, sopra i frutti del fondo affittato e colpiti dal privilegio stabilito dall'art. 1962 del Codice civile. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Anche all'art. 51 è fatta quest'aggiunta, così concepita:

« Se il debitore non avesse domicilio o rappresentante conosciuto nella Provincia, la notificazione dell'avviso si fa mediante consegna del medesimo al Sindaco del Comune nel quale è dovuta l'imposta. »

Chi approva quest'aggiunta, sorga.

(Approvato.)

Un'aggiunta è pure stata fatta all'art. 55, ora 51. Ne do lettura:

« Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo non più tardi di tre giorni dopo il deliberamento. Non effettuazione il pagamento entro tal termine, l'immobile sarà posto a nuovo incanto a spese e rischio di lui. »

Chi approva quest'aggiunta, sorga.

(Approvato.)

All'art. 57, ora, 53, dopo le parole: *per una somma*

corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore, si aggiunge: per le imposte erariali e sovrimposte.

Ministro di Grazia e Giustizia. Cioè: delle imposte erariali e sovrimposte.

Presidente. Si dirà dunque: delle imposte erariali e sovrimposte.

La Commissione accetta?

(Segno d'adesione dal banco della Commissione.)

Presidente. Chi approva quest'aggiunta, sorga.

(Approvata.)

All'art. 83, ora 84, dopo le parole: della Provincia, furono aggiunte le parole: ovvero versa nelle sue casse.

E dopo le ultime parole dell'articolo stesso: non abbiano fatto i relativi pagamenti, si aggiunsero le seguenti: versa l'ultimo decimo delle imposte non fondiarie non più tardi del quinto giorno del bimestre successivo.

Chi approva queste aggiunte, sorga.

(Approvate.)

Viene ora l'ultimo articolo della legge.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Debbo far presente alla Commissione, che siccome la legge del macinato dispone che della riscossione di questa imposta sia incaricato l'esattore delle tasse dirette, così conviene tenerne conto anche in questa legge.

Non occorre spendere molte parole, nè ulteriori schiarimenti per dimostrare la necessità di farne parola.

Io feci presente questa necessità alla Commissione, e son persuaso ch'ella avrà redatto un apposito articolo, sì che questa disposizione di legge possa essere stabilita in modo da soddisfare a tutte le esigenze.

Prego quindi la Commissione a volerne dire qualche cosa al Senato.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Alla Commissione non era sfuggito che l'esattore, quale lo stabilisce la nuova legge, avrebbe pur tuttavia dovuto avere l'incarico di riscuotere le somme provenienti dall'imposta sul macinato; però la Commissione non aveva creduto necessario di dirlo, nè aveva creduto necessario aggiungere nulla intorno ai modi di riscossione; imperocchè la legge sul macinato del 7 luglio 1868 così si esprime all'articolo 2°:

« In corrispettivo a saldo delle quote riscosse il mugnaio pagherà all'esattore delle tasse dirette, nei modi e tempi che saranno stabiliti con decreto ministeriale, una quota fissa per ogni 100 giri di macina »

Nel Regolamento poi, sancito con Decreto Reale, in seguito ad ingiunzione fatta dal legislatore nella legge stessa, all'art. 57 viene stabilito che:

« La riscossione della tassa dovuta dagli esercenti dei molini, avrà luogo con le norme prescritte, e con i privilegi accordati dalla legge in vigore per l'esazione delle imposte dirette. »

Parve quindi alla Commissione (e qui debbo pregare il Senato di porgermi cortese attenzione, perchè si tratta di una questione assai grave), parve, dico, alla Commissione che col silenzio della nuova legge rimasero pur sempre in vigore queste due disposizioni senza bisogno di ulteriori dichiarazioni.

Però in una conferenza tenuta coll'on. Ministro, si è veramente riconosciuto che ad eliminare qualunque dubbio che potesse suscitare questioni sia dinanzi a Tribunali sia davanti alle Autorità amministrative, sarebbe bene che questi concetti che si trovano nelle leggi antecedenti fossero in certo modo riprodotti nella loro integrità nella legge attuale.

Ora, questi concetti sono: che l'esattore sia obbligato a riscuotere le somme provenienti dall'imposta sul macinato, che non sia obbligato per queste somme al non riscosso per riscosso; che infine il Governo abbia diritto di far riscuotere dai debitori morosi coteste somme col sistema delle esazioni privilegiate.

Sopra questi concetti sarebbe stato formulato il seguente articolo:

« Gli esattori delle imposte dirette ai termini della legge 7 luglio 1868, n. 4490, dovranno prestare la opera loro per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali. Saranno applicate a cotesta riscossione le norme sancite dal Titolo III della presente legge ogniqualevolta l'Amministrazione fornisca all'esattore lo stato del debito del mugnaio.

« L'esattore non sarà obbligato a dare il non riscosso per riscosso, ma ove non proceda in tempo, sarà passibile di pene pecuniarie, applicabili dalla Corte dei conti.

« I modi, le norme e le scadenze dei versamenti, l'aggio, le penali, e quant'altro occorra per l'esecuzione di queste disposizioni, saranno stabiliti per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato ».

Presidente. Rileggo l'articolo proposto dal Senatore **Cambray-Digny**, che verrebbe aggiunto al progetto di legge tra gli articoli 101 e 102 e per ciò porterebbe il N. 101 bis.

« Gli esattori delle imposte dirette ai termini della legge 7 luglio 1868, n. 4490, dovranno prestare la opera loro per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali. Saranno applicate a cotesta riscossione le norme sancite dal Titolo III della presente legge ogniqualevolta l'Amministrazione fornisca all'esattore lo stato del debito del mugnaio.

« L'esattore non sarà obbligato a dare il non riscosso per riscosso, ma ove non proceda in tempo, sarà passibile di pene pecuniarie, applicabili dalla Corte dei conti.

« I modi, le norme e le scadenze dei versamenti, l'aggio, le penali, o quant'altro occorra per l'esecu-

zione di queste disposizioni, saranno stabiliti per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato. »

Presidente. Se non vi sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorge.

(Approvato.)

Finalmente leggo l'ultimo articolo, che diventa 108.

» È derogato ad ogni legge contraria o diversa dalla presente. »

Chi approva quest'articolo, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

Ora si passi alla votazione per isquittinio segreto di questa legge, e di quella relativa alle pensioni dei postiglioni delle Province di Mantova e di Venezia, che abbiamo già discusso e che per essere di un solo articolo, fu rimandata alla votazione per isquittinio segreto; ma giacchè vedo che siamo in buon numero, ci occuperemo d'un altro oggetto di grande importanza.

Il Senato in comitato segreto ha discusso e approvato il suo regolamento per ciò che lo riguarda come Alta Corte di Giustizia.

Questo regolamento (che venne stampato e distribuito ai signori Senatori) fu discusso, come si doveva, a porte chiuse, ed ora trattasi di sottoporlo all'approvazione del Senato per mezzo della discussione e votazione in un solo articolo come si usa per i Codici e per i Trattati.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Io pregherei il signor Presidente a volerci dar lettura dell'articolo unico col quale si propone di approvare questo regolamento.

Presidente. Questo è appunto quanto io stava per fare.

L'articolo è precelto da breve relazione che il Senato conosce perchè stampata e distribuita; viene in seguito il prologo dell'articolo che dice: « Il Senato del Regno, volendo provvedere all'esercizio delle funzioni giudiziarie di cui è investito dagli articoli 36 e 37 dello Statuto fondamentale del Regno sotto il titolo di Alta Corte di Giustizia, ha preso la seguente determinazione:

« Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento giudiziario del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, il quale sarà pubblicato nel giornale Ufficiale del Regno. »

Se non vi sono osservazioni, trattandosi di articolo unico, si passerà alla votazione per squittinio segreto.

Signori Senatori, si tratta ora di una votazione di gran momento; e se sgraziatamente la votazione riuscisse nulla per mancanza di numero legale, avverto che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* i nomi dei presenti a comprovare la loro diligenza, e quelli dei mancanti senza motivi legali per constatare la loro negligenza.

Dopo questa votazione si darà lettura del progetto di legge iniziato dal Senatore Conforti sui Giudici Conciliatori, per cui prego i Signori Senatori a non assentarsi.

Avverto i signori Senatori che lunedì sono invitati a riunirsi al tocco negli uffici, per l'esame di varii progetti di legge già stampati e distribuiti; ed alle 2 in seduta pubblica per la discussione del progetto di legge proibitiva dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Ora si lasceranno aperte le urne affinchè possano deporvi il loro voto quei signori Senatori che sopraggiugessero durante la lettura del progetto di legge iniziato dal Senatore Conforti, a cui do la parola.

Senatore **Conforti.** Il testo del progetto di legge riguardante i Giudici Conciliatori è del tenore seguente:

Art. 1.

Le controversie sull'esecuzione delle sentenze dei Conciliatori e di processi verbali, spediti in forma esecutiva a norma dell'articolo 7 del Codice di Procedura Civile, sui beni mobili esistenti presso i debitori, sono decise dal Conciliatore del luogo in cui si fa l'esecuzione.

Art. 2.

L'esecuzione si fa per ministero degli inservienti comunali; ma gli atti di vendita sono eseguiti dai segretari comunali o loro sostituiti, i quali compiono le funzioni di Cancellieri presso i Conciliatori.

Art. 3.

Non adempendosi alla sentenza per rifiuto, silenzio od assenza del debitore nel termine di due giorni dalla notificazione, l'inserviente comunale, alla presenza di due testimoni, senza precepto scritto, ne pignora i beni mobili e li specifica in apposito elenco.

Art. 4.

Quando vi sia giusto timore di danno nel ritardo, il Conciliatore del luogo in cui si fa l'esecuzione può autorizzare il pignoramento immediatamente dopo la notificazione della sentenza. L'autorizzazione è scritta in fine del titolo esecutivo e n'è fatta menzione nel processo verbale di pignoramento; essa non è soggetta a reclamo.

Art. 5.

Non possono pignorarsi i mobili descritti nell'articolo 585 e nel numero 3 dell'articolo 586 del Codice di Procedura Civile.

Art. 6.

L'inserviente comunale nomina un custode ai mobili pignorati, il quale sottoscrive il processo verbale.

Qualora non sia possibile la nomina di un custode, i mobili pignorati saranno trasportati nella casa comunale, ove rimangono di dritto affidati al cancelliere.

Ove non sia possibile il trasporto dei mobili nella casa comunale, l'inserviente provvederà nel modo più conveniente alla loro conservazione.

Art. 7.

Non si può domandare la separazione dei mobili, se non tra due giorni da quella del pignoramento.

La dimanda di separazione o di opposizione sarà inammissibile contro la consegna di mobili determinati e descritti nella sentenza, ove non sia fondata sulla diversità tra i mobili pignorati e quelli descritti nella sentenza medesima.

Se la dimanda sia rigettata, può l'opponente essere condannato ad una pena pecuniaria estendibile a lire cinque.

Art. 8.

Si fa la vendita al mercato, o in un giorno di domenica nella casa comunale, o in una pubblica piazza, con ordinanza del Conciliatore, la cui copia, firmata dal Cancelliere sarà affissa sulla porta della casa comunale; nella copia sarà indicata la natura dei mobili, il giorno, l'ora e il luogo dell'incanto, e con avviso al debitore due giorni prima della vendita.

Art. 9.

Si vendono i mobili alla presenza del Cancelliere al maggiore offerente che ne paghi subito il prezzo, altrimenti non sarà perfezionata la vendita, nè chiuso l'incanto.

La esecuzione è sospesa, se persona solvente promette di pagare fra sei giorni la somma e le spese del giudizio.

La cauzione è ricevuta con processo verbale dal Cancelliere, ed è esecutiva, scaduto il detto termine, senza necessità di notificazione o di precetto, e non può in verun caso sospendersi la esecuzione.

Art. 10.

In mancanza di compratori, o di mallevadori di che nell'articolo precedente, si aggiudicheranno al creditore tutti o a sua scelta quella parte di mobili pignorati, che il Conciliatore stimerà ragguagliare il credito e le spese.

Il Cancelliere descriverà in un processo verbale gli atti di vendita, l'uso del prezzo riscosso e la qualità dei mobili aggiudicati.

Art. 11.

Se la sentenza ordina la consegna di oggetti mobili determinati, l'inserviente comunale si trasferirà nel luogo in cui si trovano, ed ingiungerà alla parte condannata di eseguire immediatamente la sentenza.

Ove la parte ricusi o non sia presente, i mobili

indicati nella sentenza saranno rimessi alla parte cui deve farsi la consegna.

Art. 12.

L'inserviente comunale compilerà processo verbale sommario degli atti di esecuzione che gli sono affidati.

Art. 13.

Per gli atti di esecuzione delle sentenze dei Conciliatori, competerà ai Cancellieri ed inservienti la metà dei dritti attribuiti ai Cancellieri ed uscieri di Pretura dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Art. 14.

Se l'esecuzione si fa nel Comune, in cui risiede la Pretura, è in facoltà del creditore istante di commetterla ad un usciere pretorio, il quale non può riscuotere che la metà dei dritti assegnatigli dalla tariffa.

Nel caso che la esecuzione debba farsi fuori della residenza della Pretura, il creditore istante può commetterla ad un usciere pretorio, ma sarà a suo carico e senza dritto di ripeterla, la indennità di trasferta dovuta all'usciera.

Art. 15.

Una indennità, qualora sia dovuta al custode, sarà stabilita dal Conciliatore.

RAFFAELE CONFORTI.

Presidente. Ora l'onorevole Conforti ha la parola per sviluppare il suo progetto di legge.

Senatore Conforti. Signori Senatori.

Prima della pubblicazione de' Codici di Francia nell'ex-reame di Napoli erano istituiti i così detti giudici municipali, che con paterna autorità, massima celerità e piccolissima spesa s'edevano le cause di minimo valore.

Il governo francese, quantunque fosse tenace mantentore delle leggi, che erano il portato della rivoluzione, dovette cedere alla pubblica opinione, che ridomandava i giudici municipali, ora sostituendo aggiunti comunali per le minori cause ai giudici di pace, ed ora conferendo ai sindaci parte delle costoro attribuzioni.

Dopo la caduta del governo francese il governo che gli succedette diede opera alla compilazione di nuovi codici, e se da un lato attese ai codici francesi, rispettò dall'altro quelle tradizioni ch'erano divenute coscienza nazionale.

Per la qual cosa con la legge organica del 20 maggio 1817 e con quella del 17 giugno 1819 venne nelle province meridionali riordinata la istituzione di giudici conciliatori, i quali, mentre da un lato davano opera alla composizione delle liti, dall'altro giudicavano delle piccole controversie.

Allorquando fu costituito il regno italiano, si pensò a comporre una legislazione uniforme, per sostituirla

alle leggi svariate e molteplici che reggevano la divisa Italia.

A questo fine furono nominate varie Commissioni, composte di giureconsulti appartenenti alle varie province italiane, e quindi i Codici ch'ora ci reggono, non sono il portato di una ragione astratta, ma la espressione più o meno fedele delle abitudini, dei costumi, dei bisogni e del diritto, che si svolse e secondò negli antichi Stati d'Italia. Alcuni giuristi meridionali i quali si travagliarono intorno alla compilazione dei nuovi Codici, raccomandarono e posero in mostra i vantaggi della istituzione dei conciliatori, che aveva fatto ottima prova nelle province del mezzodi. I giuristi della rimanente Italia ai quali la istituzione riusciva nuova, l'accettavano, quasi direbbesi, a ritroso, e quindi venne ammessa nei nuovi Codici dimezzata ed incompiuta.

Si accordò ai conciliatori il potere di giudicare delle azioni personali civili e commerciali, relative ai beni mobili, non eccedenti il valore di lire trenta, e quelle relative alla locazione di beni immobili non eccedenti il detto valore, ma non già il potere di decidere le controversie sulla esecuzione delle loro sentenze, il quale a termine del quarto paragrafo dell'articolo 570 del Codice di procedura civile venne conferito al pretore.

Questa disposizione produsse due gravissimi inconvenienti.

Nel Codice dell'ex-reame delle Due Sicilie, in cui il conciliatore è giudice delle azioni e delle controversie sulla esecuzione, si ritrovano riunite e concentrate nelle prime quattro pagine tutte le disposizioni che lo riguardano; per guisa che per adempiere l'ufficio suo non ha che a consultarle. Tutte le altre disposizioni del Codice gli sono straniere.

Ora attesa la dimezzata competenza dei giudici conciliatori, le disposizioni relative ai conciliatori sono disseminate e disperse in tutto il Codice di procedura civile; la qual cosa quanto riuscire debba fastidiosa ai giudici conciliatori, è facile immaginare. L'altro gravissimo inconveniente derivato dalla dimezzata giurisdizione dei conciliatori si è che questa benefica istituzione è divenuta disutile e vana.

La istituzione dei conciliatori mira a comporre le controversie, ed ove ciò non sia possibile, a decidere le liti di poco valore con grande celerità e piccola spesa. Ove la procedura fosse tale, che a deciderle bisognasse un tempo ed una spesa considerevole, questa giustizia locale non sarebbe praticabile, il suo scopo sarebbe compiutamente fallito. Infatti, essendo necessario il ministero de' Pretori nelle controversie sulla esecuzione e quello degli uscieri di Pretura nelle notificazioni e negli atti esecutivi, la spesa per ottenere giustizia spesso supera il valore della contesa, e talora è avvenuto, che per ottenere il pagamento di una decina di lire è stato forza spenderne cento.

Non pertanto si fecero molte osservazioni in favore del sistema adottato dal Codice di procedura civile.

Si disse che i conciliatori non versati nella scienza giuridica fossero inabili a decidere le controversie sulla esecuzione delle proprie sentenze.

Si disse che gli inservienti comunali fossero inetti a compiere regolarmente gli atti esecutivi.

Si disse che i Segretari comunali non potrebbero compiere gli atti più importanti di esecuzione, giusta il progetto di legge approvato dall'altro Ramo del Parlamento, sia per la molteplicità delle loro occupazioni amministrative, sia perchè in qualche parte d'Italia un solo Segretario serve a più Comuni.

Si disse non essere regular cosa cumulare in un medesimo individuo funzioni amministrative e giudiziarie.

Signori Senatori. Non si tratta della esecuzione forzata in generale, ma unicamente, della esecuzione forzata relativa a beni mobili di minimo valore. Nè deve fare impressione che l'Ufficio Centrale del Senato, di cui fu Relatore l'onorevole Senatore Lanzilli, spaventato delle difficoltà dell'esecuzione concludesse pel rigettamento del progetto di legge. Perocchè vuolsi da prima osservare, che nella relazione dell'Ufficio Centrale riluce l'idea che nel progetto di legge approvato dall'altro Ramo del Parlamento si comprendesse la esecuzione forzata in generale e non già l'esecuzione forzata limitata ai beni mobili.

Si osservi inoltre che l'Ufficio Centrale concludeva pel rigettamento; perocchè il progetto era troppo laconico, anzi difettivo, mentre nel Codice civile dell'ex-reame di Napoli si leggevano otto articoli, i quali rendevano molto semplici e facili gli atti di esecuzione.

Riguardo agli inservienti comunali si risponde che gli atti esecutivi che debbono compiere sono molto semplici, tanto maggiormente che i più importanti si fanno dai segretari.

Rispetto alla molteplicità delle funzioni di segretari comunali si risponde che essi ordinariamente servono ad un solo Comune e che ne' pochi casi in cui servono a più Comuni, questi sono così piccoli e così poco importanti da equivalere ad un solo Comune più grande; e d'altra parte l'ordinamento ed il Regolamento giudiziario hanno provveduto al caso di mancanza od impedimento dei segretari e loro sostituti.

Rispetto alla confusione delle funzioni amministrative e giudiziarie si risponde che questa obbiezione non ha alcun valore; dappoichè presentemente i segretari Comunali e loro sostituti compiono presso i conciliatori le funzioni di cancellieri a termini dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario.

Il progetto di legge che io ho l'onore di proporre al Senato, venne per iniziativa parlamentare presentato e discusso ed approvato dalla Camera in quattro articoli.

Presentato in Senato, venne sostenuto dal Ministro di Grazia e Giustizia. Dopo una lunga discussione, il Senato lo rimandò all'Ufficio Centrale, dal quale io venni nominato Relatore. Presentai la relazione col

progetto di legge che ho avuto l'onore di leggere, ma essendosi ben presto chiusa la Sessione, non poté essere discusso.

Nella nuova Sessione, io presi l'iniziativa, ed il Senato in comitato segreto, ne ordinò la lettura.

Non si tratta quindi di un progetto nuovo, ma di un progetto, di cui presero cognizione i due Rami del Parlamento.

Due motivi mi indussero a prenderne la iniziativa.

1° La sua intrinseca utilità, dappoi, è l'esperienza ha dimostrato che la dimezzata competenza dei giudici conciliatori, rende quasi affatto disutile una sì bella istituzione, atteso le gravi spese che debbono sostenere i contendenti per cause di piccolissimo valore.

2° L'opinione pronunziata di molti Municipii e Giunte municipali, che dimandano con grande istanza l'approvazione del progetto di legge in questione.

Prego quindi il Senato affinché voglia mandare agli Uffici, o se crede altrimenti, nominare una Commissione per la disamina del presente progetto.

Presidente. Domando al Senato se prende in considerazione il progetto di legge proposto dal Senatore Conforti.

Chi intende di prenderlo in considerazione, è pregato di alzarsi.

(È preso in considerazione.)

Presidente. Secondo il consueto sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Io proporrei che per questo progetto di legge si tenesse lo stesso sistema che fu adottato riguardo alla legge proposta dall'onorevole Senatore Vacca, cioè che fosse nominata una Commissione speciale di sette membri per istudiarlo, e quindi riferirne al Senato. Proporrei in pari tempo che questa nomina venisse deferita all'onorevolissimo nostro Presidente.

Presidente. Chi ammette la proposta fatta dal Senatore Chiesi, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

Così autorizzato dal voto del Senato io nomino membri di questa Commissione gli stessi Senatori eletti per l'esame della legge proposta dal Senatore Vacca, se non che, trovandosi fra quei membri il Senatore Conforti, io sostituisco a lui il Senatore Vacca.

La Commissione verrebbe quindi ad essere costituita dai Senatori: Vigliani — Musio — Marzucchi — Vacca — De Falco — Poggi — Sighele.

Si passa ora allo squittinio dei tre progetti di legge or dianzi accennati.

Presidente. Risultato della votazione:

Riscossione delle imposte dirette.

Votanti	82
Favorevoli	58
Contrari	24

(Il Senato adotta.)

Regolamento per l'Alta Corte di Giustizia.

Votanti	82
Favorevoli	76
Contrari	6

(Il Senato adotta.)

Pensioni ai Postiglioni.

Votanti	82
Favorevoli	76
Contrari	6

(Il Senato adotta.)

Avverto nuovamente i signori Senatori che sono invitati per lunedì al tocco negli Uffici, ed alle due in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).